

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

*Relatrici: CASA, per la VII Commissione e SERRACCHIANI, per la XI Commissione.*

N. 1.

### EMENDAMENTI

---

*Seduta del 27 novembre 2019*

---

ART. 1.

*Sostituire i commi da 1 al 16 con i seguenti:*

1. All'articolo 1, comma 10-*bis*, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo. ».

2. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti a essa assegnati, si procede all'assunzione per scorrimento dalle graduatorie d'istituto che sono trasformate, a decorrere dall'anno scolastico

2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Il personale sprovvisto di abilitazione, al fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilitazione all'esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2020. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

**1. 1.** Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per docenti della scuola aggiungere le seguenti:* dell'infanzia primaria e.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo:*

*dopo le parole:* per la scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e;

*sopprimere le parole:*, per complessivi ventiquattromila posti;

*al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:*, e di cui al comma 1-*quinq*ues dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

*al comma 6, primo periodo:*

*sopprimere la parola:* secondarie;

*aggiungere, in fine, le parole:*, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione.

*sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;

**1. 2.** Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per docenti della scuola aggiungere le seguenti:* dell'infanzia primaria e.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo:*

*dopo le parole:* per la scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia primaria e;

*sostituire le parole:* ventiquattromila

posti *con le seguenti:* trentaduemila posti, di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria;

*al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:*, e di cui al comma 1-*quinq*ues dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

*al comma 6, primo periodo:*

*sopprimere la parola:* secondarie;

*aggiungere, in fine, le parole:*, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione.

*sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente

nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;

1. **114.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:*, per complessivi ventiquattromila posti.

*Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* dei ventiquattromila vincitori *con le seguenti:* di cui al successivo comma 9, lettera b), per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento.

1. **8.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* ventiquattromila vincitori *con le seguenti:* quarantottomila vincitori.

*Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole* ventiquattro-

mila vincitori *con le seguenti:* quarantottomila vincitori.

1. **7.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

*al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

*sopprimere il comma 7;*

*al comma 9:*

*lettera d), sopprimere le parole:* , a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

*lettera e), sostituire le parole nelle prove di cui alle lettere a) e d) con le seguenti:* nella prova di cui alla lettera a);

*lettera g), numero 1), dopo le parole:* di docenza, *aggiungere le seguenti:* a tempo indeterminato ovvero;

*al comma 10, sostituire le parole da:* Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), *fino a:* riguardano *con le seguenti:* La prova di cui al comma 9, lettera a), è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguarda;

*al comma 11:*

*lettera b), sostituire le parole:* alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d) *con le seguenti:* alla prova di cui al comma 9, lettera a);

lettera e), *sopprimere le parole:* , distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d),.

**1. 79.** Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g) *con le seguenti:* conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

*Consequentemente, al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).*

**1. 6.** Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 12.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole:* hanno svolto *aggiungere le seguenti:* nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.

*Consequentemente, al comma 6:*

*primo periodo, sostituire le parole da:* istituzioni scolastiche statali *fino a:* scuole secondarie statali *con le seguenti:* istituzioni scolastiche e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e del sistema dell'istruzione e formazione professionale;

*aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

**1. 72.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole:* hanno svolto *aggiungere le seguenti:* nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.

*Consequentemente, al comma 6:*

*primo periodo, dopo le parole:* scuole secondarie statali *aggiungere le seguenti:* ,

nel sistema dell'istruzione e formazione professionale;

*aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

**1. 200.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, lettera, a), sostituire le parole tre annualità di servizio con le seguenti: due annualità di servizio.*

**1. 22.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, lettera, a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto ai periodi precedenti.

*Consequentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b)*

**1. 201.** Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Mollicone.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**1. 25.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, lettera c), sopprimere il secondo periodo.*

*Consequentemente, al comma 13, lettera b), dopo le parole le modalità di svolgimento della predetta prova aggiungere le seguenti: l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto,.*

**1. 26.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: scolastiche statali fino a: scuole secondarie statali con le seguenti: del si-*

stema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nelle scuole paritarie definite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

1. **80.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Sacconi Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: scolastiche statali fino a: scuole secondarie statali con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle Regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione*

1. **202.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Sacconi Jotti.

Commissione	Governo

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: unicamente.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il servizio di cui al comma 5, lettera a) è altresì preso in considerazione se prestato anche nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale.*

*aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nel caso dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in classi di concorso ad esse riconducibili;*

*al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché nell'ambito fino alla fine del periodo.*

1. **203.** Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole nelle scuole secondarie statali con le seguenti: nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle Regioni.*

1. **31.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole insegnante di sostegno aggiungere le seguenti: , insegnante di religione cattolica.

**1. 32.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.

**\* 1. 33.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla

procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.

**\* 1. 81.** Aprea, Zangrillo, Casciello,

Marin,

Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla

procedura è riservata altresì ai soggetti che

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.

**\*\* 1. 82.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, fermo restando il possesso dei crediti formativi previsti per la partecipazione alla classe di concorso scelta come da tabella inserita nel decreto ministeriale n. 259 del 2017.

**1. 204.** Montaruli, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.

Commissione	Governo

\* \* \*

siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.

**\*\* 1. 34.** Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: , unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, zetto.*

Commissione	Governò
I. 205. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Riz- zetto.	



Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: e 6, con le seguenti: con almeno tre anni di servizio nel ruolo di appartenenza.

1. **206.** Lattanzio.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. È altresì ammesso alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito entro l'anno accademico 2018/2019, accompagnato dal possesso di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017, nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

1. **85.** Latini, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: per il sostegno oppure, in alterna-

tiva, per una sola con le seguenti: sia per il sostegno sia per una.

1. **43.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 9, lettera a), dopo le parole a risposta multipla aggiungere le seguenti: su classe di concorso.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole a risposta multipla aggiungere le seguenti: su classe di concorso.

1. **45.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole 5 e 6 con le seguenti: 5, 6 e 7.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

1. **89.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) i quesiti di cui alla lettera a) sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli Uffici scolastici regionali competenti;

1. **46.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 9, lettera e), dopo le parole dei soggetti che, aggiungere le seguenti: pur non.

1. **47.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

- \* **1. 48.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

- \* **1. 52.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Ca-

parvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole di docenza aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato ovvero.

1. **88.** Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: sistema nazionale di istruzione aggiungere le seguenti: o a tempo indeterminato presso una scuola paritaria o una istituzione di istruzione e formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

1. **94.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: sistema nazionale di istruzione aggiungere le seguenti: o in una istituzione dell'istruzione e della formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il ser-

vizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

1. **93.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, al comma 13, lettera c), sopprimere le parole:, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione della relativa commissione.*

1. **95.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 10, sostituire le parole sette decimi con le seguenti: sei decimi.*

*Conseguentemente, al comma 13, lettera b), sostituire le parole sette decimi con le seguenti: sei decimi.*

1. **55.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

*Al comma 11, lettera b), dopo le parole: incaricato di aggiungere le seguenti: predisporre e.*

1. **207.** Fusacchia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. Sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

1. **57.** Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile

2017, n. 59, la parola « quattro » è sostituita dalla seguente: « due ».

**1. 56.** Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 15, premettere il seguente periodo:* All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

**1. 208.** Villani.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Al fine di evitare indebiti e discriminanti trattamenti retributivi nell'ambito delle figure docenti, i docenti di sostegno in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita con ordinamento preventivo, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, sono inseriti nel profilo stipendiale della sesta fascia delle tabelle retributive.

**1. 209.** Vietina.

*Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:*

17. 1. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:

« 3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solamente dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401.

*3-bis.* L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. ».

17. 2. Le disposizioni di cui al comma 17.1. non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine di cui al comma 17.1.

**1. 210.** Carbonaro.

<b>Commissione</b>

<b>Governo</b>

<b>Commissione</b>

<b>Governo</b>

*Dopo il comma 17-septies, aggiungere il seguente:*

17-octies. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

1. **213.** Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 17-septies, aggiungere il seguente:*

17-octies. Il personale che ha superato le prove suppletive del concorso a cattedra bandito con i decreti del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, è inserito a pieno titolo nelle vigenti graduatorie di merito.

1. **211.** Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Commissione	Governo

*Dopo il comma. 17-septies, aggiungere il seguente:*

17-octies. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la graduatoria permanente e le graduatorie di merito concorsuali relative a posti di sostegno siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, si procede nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, all'assunzione per scorrimento dalla prima e seconda fascia delle graduatorie d'istituto che sono trasformate insieme alla terza fascia, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di natura regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2020 ».

1. **212.** Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 18, sostituire le parole da:* per un ulteriore anno *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sino all'esaurimento della graduatoria.

1. **105.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18. 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: « 5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quali province e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere al massimo in due province limitrofe, anche se di regioni diverse, per le tipologie di posto messe a concorso nelle stesse, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. ».

b) il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: « 5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale di una delle province in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT. ».

c) all'articolo 17, comma 4, le parole « La graduatoria di merito regionale comprende » sono sostituite dalle seguenti: « Le graduatorie di merito provinciali comprendono ».

d) all'articolo 17, comma 5, le parole: « Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale » sono sostituite dalle seguenti: « Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale ».

e) all'articolo 17, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 7. Le graduatorie di merito provinciali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente.

8. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato

al pari del primo e terzo anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13 ».

**1. 62.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18. 1. Le graduatorie d'istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate e aperte annualmente, a livello provinciale, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato.

**1. 61.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18. 1. Al fine di evitare situazioni di difficoltà nel reperimento del personale docente ed educativo, con relativa tempistica a danno dell'utenza, è indetto un concorso per soli titoli per tutte le classi di concorso utile per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

**1. 214.** Montaruli, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 18-bis con il seguente:

18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016 numeri

105, 106 e 107 con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle predette graduatorie possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui articolo 4, comma 1-*quater*, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, per la scuola dell'infanzia e primaria e di cui articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono di-

sciplinate le modalità attuative del presente comma.

**1. 215.** Lattanzio.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. ».

**1. 250.** Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 18-septies, aggiungere i seguenti:

18-*octies*. Per l'anno scolastico 2020-2021, i posti riservati al potenziamento delle scuole dell'infanzia sono aumentati di

3.000 unità, che si aggiungono e quelle già attivate dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018-2019 per il medesimo grado di scuola. I posti aggiuntivi sono ripartiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti per l'anno scolastico 2018-



2019. In nessun caso i posti per il potenziamento della scuola dell'infanzia sono sottratti alle scuole di diverso ordine e grado.

**18-novies.** Al fine di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il diritto allo studio, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso.

**18-decies.** Per il triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste.

**18-undecies.** Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 18-*octies*, 18-*novies* e 18-*decies* pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 3.

**1. 255.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Carparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

**18-octies.** Nell'ambito delle procedure di immissione in ruolo annualmente autorizzate, anche in via straordinaria come disciplinato dai commi precedenti, l'assegnazione dei posti viene adottata prevedendo la precedenza delle cattedre nelle materie scientifiche.

**1. 157.** Aprea, Paolo Russo, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Sacconi Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

**18-octies.** Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i soggetti in possesso di dottorato di ricerca sono esonerati dalla prova preselettiva, qualora prevista.

**1. 251.** Fratoianni, Fusacchia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

**18-octies.** Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non infe-

riore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

**1. 253.** Fusacchia, Fratoianni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

18-*octies*. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, la lettera b) è soppressa;

b) all'articolo 14, comma 2, le parole « alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI » sono soppresse;

c) all'articolo 19, comma 1, le parole « Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove » sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 3, le parole « attività ordinarie » sono sostituite dalle seguenti: « attività facoltative »;

**1. 109.** Fratoianni.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

18-*octies*. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, articolo 13, comma 2, la lettera b) è abrogata;

**1. 254.** Fratoianni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

18-*octies*. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere

la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegna-

no nella scuola secondaria paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno. ».

**\* 1. 104.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani, Jotti.

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

18-*octies*. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere

la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del

presente articolo, per i docenti che inse-

gnano nella scuola secondaria paritaria

senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno. ».

\* **1. 258.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

18-octies. Nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 possono insegnare i docenti in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera a) e b), anche se privi di abilitazione. Per l'insegnamento su posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

**1. 106.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

18-octies. Nelle more dell'avvio delle necessarie procedure abilitanti e di specializzazione sui posti di sostegno, e della definizione dei provvedimenti negoziali volti a introdurre nel CCNL del comparto scuola specifiche disposizioni in materia, a partire dal 1° gennaio 2020 le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 possono assumere personale docente in possesso dei requisiti

validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche se privi di abilitazione, con contratto a tempo determinato in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorso tra la scuola paritaria e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, indipendente-

mente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può comunque superare i 48 mesi. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto, a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

**1. 155.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:*

18-octies. Per il triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 3.

**1. 259.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Ca-

parvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

1. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, collocato a riposo in applicazione della riforma della cosiddetta « Quota 100 », nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati è sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 ed è attribuito con decorrenza giuridica 2019/2020 e decorrenza economica 2020/2021 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/2020.

1. **039.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Car-

parvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera *a)*, è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; ».

1. **041.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Carparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1

*(Percorsi specializzazione sostegno)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito. ».

1. **0200.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Ca-

parvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1

*(Percorsi abilitanti speciali)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca.

Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito. ».

- 1. 0201.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 1-bis.

*Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020, contestualmente al concorso ordinario di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003, anche una procedura straordinaria per titoli ed esami. Ciascun concorso di cui al periodo precedente sarà destinato alla copertura del 50 per cento dei posti che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

**2.** La procedura straordinaria di cui al comma 1 è riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità diocesana e dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, che nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2011/2012 e

l'anno scolastico 2019/2020, ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

**3.** La procedura straordinaria di cui ai commi 1 e 2 comprende lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5 della legge 17 luglio 2003, n. 186 e di una prova orale di natura didattico metodologica.

**4.** Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a verificarsi le immisioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 — 4<sup>a</sup> serie speciale — del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per titoli ed esami, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado.

**5.** La percentuale dell'organico dei posti di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nella misura pari all'80 per cento.

- 1-bis. 200.** Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila po-

sti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con ventiquattro mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, continuano a essere effettuate le immisioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 - 4° serie speciale - del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.

**1-bis. 2.** Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'anno scolastico 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana.

**1-bis. 201.** Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Commissione	Governo

*Al comma 2, sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 50 per cento;

*Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:* scuola elementare *con le seguenti:* scuola primaria.

**1-bis. 202.** Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria.

**1-bis. 203.** Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis. 1.

*(Concorso insegnanti religione)*

1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, recante « Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni



ordine e grado » sono apportate le seguenti modifiche:

« a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-*bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-*ter*. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5”.

b) al comma 2, le parole: “del primo concorso” sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1,

già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali” ».

2-*ter*. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*bis*. **046**. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

	<b>Governo</b>
<b>Commissione</b>	

ART. 1-ter.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto progressivamente nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale del personale docente ed educativo in ruolo.

3. A decorrere dal 2020, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.

**1-ter. 200.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione

Governo

ART. 1-quinquies

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1-quinquies.

*(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)*

1. All'articolo 26, comma 6, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo le parole « articolo 14, commi 1 e 2, » sono aggiunte le seguenti: « e l'articolo 15, comma 7 ».

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma nei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole « 2018/ 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e successivi » e le parole « 30 giugno 2019 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva ».

**1-quinquies. 1.** Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Commissione

Governo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono aggiunte, in fine, le parole « e l'articolo 15, comma 7. »

**1-quinquies. 200.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-quinquies. 1.**

*(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in*

*legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: « Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese »)*

1. All'articolo 4, comma 1-undecies, sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,

comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dell'articolo 1, comma 630, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali". I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.

1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II<sup>a</sup> fascia.

1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quinquies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scola-

stico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020; b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020. ».

**1-quinquies. 013.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Carparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 1-sexies.

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

Art. 1-septies.

*(Rimodulazione vincolo permanenza)*

1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa isti-

tuzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente ed educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

**1-sexies. 043.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Carparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:*

Art. 1-septies.

*(Reclutamento docenti di sostegno)*

1. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso al ruolo di docente di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.

2. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui al comma precedente è articolato in:

a) un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, su base regionale;

b) un percorso annuale di formazione e prova;

3. La procedura concorsuale di cui al presente articolo è finalizzata alla definizione per la scuola secondaria di una graduatoria di vincitori per l'insegnamento di sostegno sulla base della quale i vincitori del concorso sono immessi in ruolo nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. Il superamento di tutte le prove concorsuali e del percorso iniziale di formazione costituisce abilitazione all'insegnamento per il sostegno.

4. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui al comma 1, il possesso di laurea magistrale e il possesso dell'abilitazione sul sostegno.

5. Ai fini della indizione del concorso di cui al presente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo sui posti di sostegno è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S – sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.

6. Al docente immesso in ruolo ai sensi del presente articolo che, al fine di consentire la dovuta e necessaria continuità didattica, rimane nell'istituzione scolastica per almeno tre anni, viene riconosciuto un punteggio relativo a ciascun anno maggiorato ai sensi del decreto ministeriale di cui al successivo comma 8.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli appositi decreti attuativi.

8. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche è individuato annualmente il fabbisogno orario di sostegno di docenti di sostegno assicurando un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni alunno diversamente abili. È inoltre assegnato a

ciascuna istituzione scolastica un ulteriore contingente di docenti specializzati sul sostegno con incarico di supporto all'attività delle classi in presenza di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

**1-sexies. 0100.** Vietina.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* Al secondo periodo, le parole « maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni » con le seguenti « ricoperto per almeno cinque anni incarichi di diretta collaborazione con il dirigente scolastico ovvero incarichi di coordinamento organizzativo al fine di garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica e la realizzazione del PTOF ».

**2. 201.** Vietina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti nel contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto

direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499, unitamente ai ricorrenti avverso il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, commi 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

**2. 2.** Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e

seguinti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come

modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

**2. 202.** Santelli, D'Attis, Paolo Russo, Zangrillo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Elvira Savino, Labriola.

\* \* \*

Commissione	Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il*

*seguente:* 1-bis. All'articolo 1, comma

88, della

legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunta la seguente: c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.

**2. 3.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso,

Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon,  
Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, per la copertura di n. 2.900 posti complessivi, considerato anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 366, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti, i vincitori e degli idonei in essa inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**2. 5.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

**2. 9.** D'Attis, Paolo Russo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Ruffino, Elvira Savino, Labriola, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi



pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che permangano le attuali situazioni di palese disparità di trattamento dovute alla delocalizzazione geografica della commissione giudicatrice nazionale e che si producano situazioni di disparità di trattamento tra i diversi ricorrenti in conseguenza dei tempi diversi con cui necessariamente sono trattati i ricorsi nei vari gradi di giudizio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

**2. 212.** Castiello, Belotti, Basini, Colmellerie, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Ca-

parvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei nel concorso ban-

dito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici,

possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizza-

torio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.

\* **2. 7.** Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei nel concorso ban-

dito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici,

possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito,

nel limite dei posti annualmente  
vacanti e disponibili, fatto salvo il regime  
autorizzatorio in materia di  
assunzioni di cui all'articolo 39,  
comma 3, della legge 27 dicembre  
1997, n. 449. La graduatoria di merito vige

per un triennio e comunque fino alla pub-

blicazione della graduatoria del concorso successivo.

**\* 2. 11.** Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per l'anno scolastico 2020/2021, si procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili prima delle nuove immissioni in ruolo per tutti i dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con decreto del direttore generale n. 1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* – 4<sup>a</sup> Serie speciale « Concorsi ed esami » n. 90 del 24 novembre 2017.

**2. 13.** Varchi, Bucalo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da

a) a f) del presente articolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

visto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti.

**2. 12.** Varchi, Bucalo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes-

sive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno

scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e

ricerca, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione pre-

della ricerca.

\* **2. 15.** Aprea, Zangrillo, Casciello,  
Marin,  
Minardo, Palmieri, Ruffino, Sacconi Jotti.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per par-

tecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici del-

l'amministrazione centrale e periferica del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**\* 2. 16.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: nel 2020 aggiungere le seguenti: e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**2. 203.** Casciello, Aprea, Zangrillo, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il se-*

*guente periodo: Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

**\* 2. 17.** Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tali contratti è priori-*

*l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

**\* 2. 18.** Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Allo scopo di garantire la continuità amministrativa degli incarichi stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i contratti che risultano in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2020.*

**2. 204.** Rizzetto, Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

Commissione	Governo
tariamente	perseguita la
attuali incarichi in essere o cessati nel	conferma degli
corrente anno 2019, conferiti ai sensi del-	

\* \* \*

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 29 febbraio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera b), sostituire la parola: « marzo » con la seguente: « luglio »*

alla lettera c), sostituire la parola: « marzo » con la seguente: « luglio ».

**2. 205.** Sisto, Zangrillo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, lettera c), dopo la parola: « marzo », aggiungere le seguenti: , le parole « 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019 » sono sostituite con le seguenti: « 24 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio ».

**2. 22.** Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, lettera c), dopo la parola: « marzo », aggiungere le seguenti: , dopo le parole: « in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi » sono aggiunte le seguenti: « e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con con-

tratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione ».

**2. 23.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Varchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente e-bis):

e-bis) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

« 5-septies. Le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto dovranno avviare le procedure di licenziamento, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012 per tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi ».

L'individuazione dell'elenco dei lavoratori interessati è oggetto di accordo sindacale.

**2. 28.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furguele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Commissione	Governo

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente e-bis):

e-bis) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

« 5-septies. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto avviano le procedure di licenziamento, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, è sospeso il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. All'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, le imprese di cui al primo periodo effettuano il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei servizi di pulizia e ausiliari per i soli dipendenti licenziati e non assunti ai sensi del comma 5-ter. »

2. 27. Zangrillo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Ruffino.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del

rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti.

2. 31. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205, (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a de-



correre dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

**6-bis.** Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

**6-ter.** Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A., al superamento del *test* di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2<sup>a</sup> posizione economica, al possesso della 1<sup>a</sup> posizione economica.

**6-quater.** Le medesime graduatorie sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.

**2. 34.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso,

Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e del personale che ha svolto cinque anni di servizio nei ruoli di assistente amministrativo e assistente tecnico.

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: 100 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione.*

**2. 211.** Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: , nelle quali fino alla fine del periodo con le seguenti: . In queste ultime graduatorie la percentuale degli idonei viene elevata al 35 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.*

**2. 210.** Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/ 2021 le assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA avvengono, attingendo dalle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, su tutti i posti vacanti e disponibili. Nelle graduatorie di merito ad esaurimento del concorso ordinario viene inserita una percentuale di idonei del 35 per cento superiore ai posti messi a concorso. I candidati inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, non assunti a tempo indeterminato, sono reclutati per il conferimento di supplenze annuali e, o di lungo periodo, ove necessario.

**2. 200.** Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. I candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova relativa al concorso successivo.

**2. 43.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 203, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 12, inserire il seguente: . studenti e studentesse provenienti da scuole e istituzioni di istruzione secondaria superiore diversi da quelli ai quali i convitti medesimi sono annessi. Possono altresì essere ammessi anche studenti e studentesse che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. La consistenza organica del personale educativo assegnato ai singoli convitti è determinata tenendo conto del numero totale di studenti e studentesse ammessi, sia in regime di convitto che di semiconvitto, tenendo conto delle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali.

**2. 01.** Mugnai, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole:* i dirigenti scolastici *con le seguenti:* il personale tecnico-amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei

conservatori per l'alta formazione artistica e musicale.

**3. 4.** Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Mollicone.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: « per i parcheggi comunali », sono aggiunte le seguenti: « e per il trasporto scolastico ».

*2-ter.* Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad integrare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

**3. 8.** Colmellere, Belotti, Basini, Fogliani, Furguele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Giaccone, Caparvi, Durigon, Le gnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di

garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia.

**3. 7.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 5.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I titoli conseguiti al termine del corso biennale sperimentale per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione musicale, artistica e coreutica, purché prevedano il medesimo programma e uguale numero di crediti.

**5. 3.** Torto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima

e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge.

**5. 2.** Ferraioli, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Ruffino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, indica il numero dei contratti non sottoscritti per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente.

**5. 7.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

**5. 6.** Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

<b>Commissione</b>

<b>Governo</b>

<b>Commissione</b>

<b>Governo</b>

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

5. 1. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell'università e sostegno alla ricerca universitaria)*

1. A partire dall'anno accademico 2020/2021, è abrogato l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Conseguentemente le università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca, della durata di almeno quarantotto mesi, anche non continuativi, di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o contratti a tempo determinato o di formazione, contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, o siano titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti, a domanda, in un albo nazionale dei ricercatori dalla com-

provata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiara diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.

5. 02. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai con-

tratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei.

**5. 03.** Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;*

**Art. 5-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)*

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del

10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.

3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.

**5. 01.** Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

**ART. 6.**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**Art. 6-bis.**

*(Sblocco definitivo delle classi e degli scatti)*

1. Il comma 256 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.

Gli effetti economici decorrono:

a) per il personale in servizio al 1° giugno 2020, a partire da tale data;

b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1° giugno 2020.

All'attuazione del presente comma valutato in 49 milioni di euro nel 2020 e 60 milioni di euro nel 2021 si provvede a

valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

**6. 0200.** Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furguele, Latini, Raccchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Carparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*Art. 6-bis.*

*(Eliminazione dei vincoli eccessivi alle assunzioni da parte delle Università)*

1. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

2. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 » sono soppresse.

**6. 0201.** Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furguele, Latini, Raccchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Carparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*Art. 6-bis.*

*(Metodologia di passaggio da scatti triennali a biennali)*

1. All'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « A partire dal 1° gennaio 2018 il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Per i professori e ricercatori in servizio al 1° gennaio 2018 la transizione dal regime triennale a quello biennale avviene, ai fini giuridici, preservando il rapporto tra l'anzianità nella classe in godimento al 31 dicembre 2017 e la durata della classe stessa. Gli effetti economici decorrono dal 1° giugno 2020 per i professori e i ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 stesso e dal 1° gennaio 2018 per i professori e ricercatori andati in quiescenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° giugno 2020, con corresponsione degli arretrati al 1° giugno 2020. Nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 ai professori e ai ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 continuano ad applicarsi gli effetti economici derivanti dalla legislazione previgente. ».

**6. 0202.** Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furguele, Latini, Raccchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Carparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo



*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**Art. 6-bis.**

*(Innalzamento a domanda degli interessati dell'età di pensionamento dei ricercatori a tempo indeterminato e di alcune categorie dei professori associati a 70 anni)*

1. I professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato per i quali la legislazione vigente prevede un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni, possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età.

**6. 0203.** Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Raccchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

**ART. 7.**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**Art. 7-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)*

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, stabilisce se e a quali prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI le scuole del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione sono tenute a partecipare. Le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base

di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI. »

**7. 0200.** Schullian, Gebhard, Plangger.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**Art. 7-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)*

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, definendo un quadro adeguato per il loro svolgimento, anche differenziandosi da quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione. È garantita l'adesione annuale alle prove che costituiscono requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Le prove INVALSI previste per gli altri ordini e gradi vengono svolte con cadenza triennale. »

**7. 0201.** Schullian, Gebhard, Plangger.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Modifica al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nella Provincia di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, sono costituite, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie in lingua tedesca e delle località ladine sede di esami di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e presso le istituzioni scolastiche in lingua tedesca e delle località ladine nelle quali sono realizzati i corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 61, commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte per ciascuna delle due classi da sei membri interni. È in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta nonché delle materie che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidate ai commissari esterni. I presidenti sono nominati sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. ».

**7. 0202.** Schullian, Gebhard, Plangger.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)*

1. All'articolo 31, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: « nel paese ospitante da almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « o munito del permesso di lavoro nel paese ospitante, nonché ».

**7. 0203.** Siragusa.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Sicurezza negli edifici scolastici)*

1. La messa in sicurezza delle scuole comprende anche, da parte degli enti proprietari, la redazione di una specifica relazione tecnica annuale per ogni edificio destinato ad uso scolastico, contenente l'indicazione dei rischi strutturali degli edifici stessi e la contestuale individuazione delle misure necessarie a prevenirli. A decorrere dal 1° settembre 2020 tale relazione è condizione imprescindibile per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) di competenza delle istituzioni scolastiche e in questo confluisce.

**7. 0204.** Patelli, Rixi, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Raccchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Ca-

parvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Diritto allo studio dei dipendenti pubblici)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che usufruiscono dei permessi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,

n. 395, possono utilizzare fino ad un massimo del 20 per cento del monte ore previsto dal comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica per l'attività di studio.

**7. 0205.** Fratoianni.

Commissione	Governo

